



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e m), della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive", in corso di registrazione;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 220 del 2016, che definisce «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione» *"i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, e prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione di tali requisiti;*

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016, che definisce «sala d'essai» *"la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schemi in attività"* e prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione dei criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti culturali e artistici che caratterizzano i film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 220 del 2016, nonché i criteri previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), della medesima legge, per la programmazione qualificata da parte delle sale d'essai.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla legge n. 220 del 2016. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «film d'archivio»: i film aventi valore storico e culturale conservati nelle cineteche di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - b) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi;
 - c) «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda;
 - d) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di proiezioni cinematografiche di film d'essai, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2

Film d'essai

1. Sono considerati film d'essai:
 - a) i film che presentano spiccati elementi di ricerca o di sperimentazione riconoscibili:
 - 1) nel linguaggio cinematografico;
 - 2) nell'impianto e nella struttura narrativa;
 - 3) nell'uso delle fonti e nelle tecniche di ripresa ovvero di montaggio;
 - 4) nel rapporto fra contenuti narrativi e contenuti documentaristici ovvero fra contenuti ripresi con tecniche tradizionali e contenuti realizzati con tecniche digitali;
 - 5) nelle modalità di produzione, realizzazione e distribuzione.
 - b) i film d'archivio.
2. La richiesta di riconoscimento della qualifica di film d'essai è presentata dal produttore o dal distributore su modelli predisposti dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "DG Cinema".





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

3. Nel caso in cui la richiesta del produttore o distributore sia effettuata antecedentemente alla richiesta di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, contestualmente alla richiesta deve essere consegnata copia del film, con le modalità specificate nella modulistica.
4. La qualifica di film d'essai è attribuita, con decreto del Direttore Generale Cinema, adottato entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 3 *Sala d'essai*

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di sala d'essai, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d'essai, determinata sulla base del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala e del numero degli schermi in essa attivi, è la seguente:
 - a) per le sale ubicate in Comuni fino a 15.000 abitanti:
 1. da uno a quattro schermi: minimo 51% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
 2. oltre quattro schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
 - b) per le sale ubicate in Comuni con popolazione compresa oltre 15.000 e fino a 100.000 abitanti:
 1. da uno a sette schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
 2. oltre sette schermi: minimo 60% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
 - c) per le sale ubicate in Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti:
 1. da uno a quattro schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
 2. oltre quattro schermi: minimo 65% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei.
2. La qualifica provvisoria di sala d'essai è attribuita annualmente, con decreto del Direttore generale Cinema, su richiesta dell'impresa di esercizio cinematografico, da presentarsi su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'impegno alla programmazione per l'anno successivo di film d'essai nella misura di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell'ottenimento definitivo della qualifica di sala d'essai, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di programmazione, l'impresa di esercizio cinematografico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema, comunica i dati relativi alla programmazione dell'anno solare precedente. L'attribuzione della qualifica è disposta con decreto del Direttore generale Cinema, adottato entro trenta giorni dalla comunicazione dei dati della programmazione di cui al presente comma. La mancata comunicazione entro il termine previsto comporta la revoca della qualifica provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 4 *Controlli e revoca*

1. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nel presente decreto.
2. La DG Cinema, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può disporre appositi controlli, sia documentali, sia tramite ispezioni, finalizzati alla verifica della corretta applicazione del presente decreto.
3. L'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, anche successivamente all'accoglimento delle richieste, deve essere tempestivamente comunicata alla DG Cinema.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento di cui al presente decreto, è disposta la revoca della qualifica di film d'essai ovvero di sala d'essai.

Articolo 5 *Pubblicità e trasparenza*


1. L'elenco dei film d'essai e l'elenco delle sale d'essai sono pubblicati sul sito della DG Cinema.

Articolo 6 *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto si applica alla programmazione effettuata a partire dall'anno 2017. Per la programmazione effettuata nell'anno 2016 si applicano i criteri per l'attività cinematografica d'essai di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 LUG. 2017.


IL MINISTRO

